



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione.

1. Sono considerati hobbisti ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 27/09 gli operatori non professionali, anche provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superano il prezzo unitario di euro 250,00.
2. Gli hobbisti possono operare sia nei mercati o fiere allo scopo istituiti dal Comune oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo. Il Comune, nel Regolamento di cui all'articolo 35 della l.r. 27/09, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.
3. Per esercitare l'attività di hobbista l'operatore non professionale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune di residenza o del Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni o provenienti dagli altri Stati dell'Unione europea per un massimo di cinque anni anche non consecutivi.
4. Il tesserino, nello stesso periodo, non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare.
5. Il tesserino deve contenere il logo della Regione, le generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale del Comune di residenza o capoluogo di regione e per la vidimazione delle partecipazioni annuali, la firma del responsabile del Comune e la data di rilascio.
6. Per ottenere il rilascio del tesserino l'operatore fa istanza al Comune di residenza o capoluogo di regione per i residenti in altre regioni o provenienti dagli altri Stati dell'Unione europea. L'istanza deve contenere:
 - a. Dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale del richiedente;
 - b. Dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
 - c. Esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica;
 - d. Fotografia;
 - e. Dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 8 della l.r. 27/09;
7. Il Comune rilascia il tesserino entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
8. I tesserini rilasciati prima del 17.11.2014 (entrata in vigore della l.r. 29/2014 di modifica della l.r. 27/09) saranno rinnovati, dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni, fino al 17.11.2019 dietro apposizione di apposito timbro.
9. Al termine dei cinque anni di validità del tesserino l'operatore lo deve restituire al Comune di residenza o al Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni o provenienti dagli altri Stati dell'Unione europea e comunque il tesserino perde efficacia.
10. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di non professionale, il Comune di residenza provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11. In caso di smarrimento del tesserino l'operatore fa istanza di duplicato al Comune di residenza con le modalità di cui al comma 6, allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.
12. Ai sensi dell'articolo 43 comma 5 della l.r. 27/09 i Comuni sono tenuti ad inserire nel database appositamente predisposto dalla Regione Marche e consultabile sul sito www.commercio.marche.it -area riservata ai comuni - l'elenco dei nominativi a cui è stato rilasciato il tesserino degli hobbisti.

Q Y